



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di CATANIA

Il Pubblico Ministero [redacted] Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Catania,
Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:

- [redacted]

procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. per il reato p. e p.
dall'art. 648 bis c.p..

Letti gli atti del presente procedimento e letta in particolare la memoria difensiva depositata
dall'indagato a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p..

Rilevato che gli indizi nei confronti dell'indagato erano dati sostanzialmente dall'intestazione
formale del conto corrente su cui erano stati girati i soldi truffati (bonifico poi bloccato) e ritenuto
che le argomentazioni difensive appaiono condivisibili (con particolare riferimento alla circostanza
della chiusura del conto dopo soli tre giorni dall'attivazione e circa due mesi prima della
disposizione di bonifico della somma truffata).

Ritenuto, pertanto, che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono sufficienti a
formulare una ragionevole previsione di condanna,

Visti gli artt. 408 c.p.p.,

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e
ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Catania, lì 18 settembre 2026

Il Procuratore della Repubblica



Tribunale di Catania
Sezione Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 ss. c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto nei confronti di:

[redacted] sottoposto ad indagine per i reati previsti e
puniti dai seguenti artt.: **art. 648 bis c.p.** commesso in data [redacted] in Catania

persone offese:

[redacted]

esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal P.M.

osserva

La richiesta di archiviazione è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. Le ragioni addotte dal P.M. nella richiesta di archiviazione sono pienamente condivisibili e da intendersi qui integralmente trascritte. In particolare, la rilevata non sussistenza dell'ipotesi di reato astrattamente ipotizzabile a carico dell'indagato si coniuga con la inidoneità degli elementi in atti di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408, 411 c.p.p.

dispone l'archiviazione del procedimento perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Autorizza il rilascio di copie o certificati agli indagati, denunciati, persone offese o loro difensori, regolarmente nominati, che ne facciano richiesta.

Il Giudice per le Indagini Preliminari

[redacted]